

Approvato con deliberazione

del

Consiglio Comunale

n° 17 del 29 maggio 2014

IL SINDACO
Emilio Romani



Stemma Municipale



Colori Sociali



Gonfalone

REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE

SOMMARIO

TITOLO I

REGOLE GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTO

ART. 2 - CERIMONIERE

ART. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

TITOLO II

SEDUTE UFFICIALI DEL CONSIGLIO, CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

ART. 4 - SEDUTE UFFICIALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA

ART. 6 - CERIMONIE RELIGIOSE

ART. 7 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI

ART. 8 - GLI INVITI ALLE CERIMONIE

ART. 9 - LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE

ART. 10 - LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA

ART. 11 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

ART. 12 - PRECEDENZE TRA I COMUNI E LE PROVINCE

ART. 13 - REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE

ART. 14 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA

ART. 15 - DURATA DELLA CERIMONIA

ART. 16 - LE INAUGURAZIONI

TITOLO III

VISITE UFFICIALI

ART. 17 - PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE

ART. 18 - L'ACCOGLIENZA

TITOLO IV

SOLENNITA' PUBBLICHE E PRIVATE

ART. 19 - I GIORNI FESTIVI

ART. 20 - LE SOLENNITÀ CIVILI

ART. 21 - LA BANDIERA NAZIONALE

ART. 22 - L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE

ART. 23 - L'IMBANDIERAMENTO CIVILE

ART. 24 - LO STEMMA E IL GONFALONE

ART. 25 - LA FASCIA TRICOLORE

ART. 26 - L'INNO NAZIONALE

ART. 27 - GLI ONORI CIVILI

ART. 28 - IL LIBRO D'ONORE - ALBO DEI DECORATI

ART. 29 - CASI DI LUTTO

ART. 30 - IL LUTTO PUBBLICO

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - PRECISAZIONI

- ✓ REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA CIVICO
- ✓ ALLEGATI

REGOLE GENERALI

ART. 1 FINALITÀ E CONTENUTO

1. Il presente Regolamento contiene l'insieme delle norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale del Comune di Monopoli, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono attuazione di regole di cerimoniale, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento.
2. Esso disciplina, inoltre:
 - a) la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica;
 - b) l'impiego dello stemma e del gonfalone, della bandiera nazionale, europea, regionale e provinciale in funzione solenne;
 - c) le festività pubbliche ricorrenti ed occasionali ed il lutto cittadino.

ART. 2 CERIMONIERE

1. Spetta al Responsabile del Cerimoniale, nominato con decreto dal Sindaco (individuato tra i dipendenti del Comune di Monopoli), il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente Regolamento e delle norme di buon senso.
2. Il Cerimoniere ha cura di seguire tutti gli avvenimenti salienti per il Comune di Monopoli e le ricorrenze significative per proporre iniziative opportune e organizza il "Libro del Cerimoniale" compilando uno scadenziario aggiornato e particolareggiato degli eventi che riguardano la rappresentanza ufficiale dell'Ente, anche su incarico del Sindaco o degli Assessori. Il "Libro del Cerimoniale" (anche su supporto informatico) conterrà l'indirizzario degli auguri, varie tipologie di indirizzari a seconda del carattere delle cerimonie da svolgere, prospetti degli appellativi ed inoltre bozze, schemi e planimetrie utili per la migliore pianificazione degli eventi.
3. Per avviare e per gestire l'organizzazione del cerimoniale egli dovrà:
 - a) coordinare tutti gli interessati all'organizzazione stessa;
 - b) individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e le modalità di trasporto;
 - c) informare – se necessario - l'autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine, di sicurezza e di viabilità, e i servizi sanitari e di protezione civile e quelli antincendio;
 - d) stilare il programma e darne informazione interna, e poi esterna;
 - e) affidare gli incarichi e gestire le presenze del personale addetto durante la cerimonia;
 - f) proporre gli inviti e disporre l'invio con i contrassegni d'accesso (lasciapassare e dischi parcheggio);
 - g) accertare le adesioni, disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenze;
 - h) nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di presidenza, individuare lo speaker, fornire istruzioni per la distribuzione delle pubblicazioni;
 - i) esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento.
4. Nello svolgimento delle suddette attività, il Cerimoniere s'ispira a criteri di buon senso e garbo.

ART. 3
ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

1. Nelle cerimonie pubbliche, salvo l'ordine delle precedenze stabilito dal protocollo di Stato quando intervengono cariche statali, a livello municipale, la prima autorità è il Sindaco, a cui compete il posto centrale.
2. Alla Sinistra del Sindaco seguono il Presidente del Consiglio Comunale e se presente Parlamentare.
3. Alla destra del Sindaco seguono il Comandante della Polizia Locale e l'Autorità Militare, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e il Cerimoniere.
4. Nelle file successive seguono i cittadini Decorati, gli Assessori Comunali, i Consiglieri Comunali e i Funzionari Comunali.
5. A tutti i partecipanti alle pubbliche cerimonie è richiesto un confacente abbigliamento che comprende giacca e cravatta per gli uomini e abito per le signore.
6. Le autorità vengono di solito precedute dalla bandiera nazionale e dal gonfalone municipale, che è sostenuto dall'Alfiere, affiancato da due Agenti della Polizia Locale in alta uniforme, disposti uno per lato.

TITOLO II
SEDUTE UFFICIALI DEL CONSIGLIO, CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

ART. 4
SEDUTE UFFICIALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai Consiglieri Comunali, agli Amministratori Comunali, al Segretario Generale e ai Dirigenti Comunali che partecipano all'assemblea pubblica del Consiglio Comunale è richiesto preferibilmente un abbigliamento decoroso e consono alla dignità del Consiglio Comunale.

ART. 5
SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA

1. Per le manifestazioni civili, l'Amministrazione Comunale nell'orario convenuto, si riunisce presso la sede del Palazzo di Città, o nel luogo convenuto.
2. Il corteo si apre con la banda musicale, ove presente, che per l'occasione suona idonee marce.
3. Seguono poi nell'ordine:
 - a) il Gonfalone Comunale, scortato dal Corpo di Polizia Locale;
 - b) l'Associazione Combattenti e Reduci con la bandiera nazionale ed eventuali bandiere decorate al valor civile o militare ove presenti;
 - c) le bandiere delle Associazioni d'Arma ove presenti;
 - d) le bandiere delle formazioni politiche ove presenti;
 - e) il corteo solenne con a capo, le autorità predisposte secondo l'ordine delle precedenze indicato nel precedente articolo.
4. Il corteo si recherà poi nella Chiesa per la funzione religiosa, ove prevista.
5. Il corteo (tragitto che il cerimoniere riterrà più idoneo alla manifestazione, tenendo conto anche delle usanze storiche locali) si porta al Monumento dei Caduti in P.zza Vittorio Emanuele ove il Sindaco depone una corona d'alloro.
6. Deposta la corona, il Sindaco, dopo aver toccato il nastro tricolore se lo ritiene opportuno, pronuncia un discorso collegato alla celebrazione dell'evento.
7. Analoga cerimonia viene svolta in memoria dei Caduti del Mare, del Milite Ignoto e dei Partigiani.

ART. 6
CERIMONIE RELIGIOSE

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone civico starà alla destra dell'altare.
2. Ai rappresentanti è richiesto un abbigliamento che comprende preferibilmente giacca e cravatta per gli uomini e abito per le signore.

ART. 7
PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI

1. Nelle processioni religiose, il Gonfalone segue il Clero, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno secondo il grado gerarchico.
2. Nei cortei funebri, i vessilli fiancheggeranno il feretro od apriranno i cortei stessi.

ART. 8
GLI INVITI ALLE CERIMONIE

1. Gli invitati sono scelti in base alla natura della manifestazione ed alle finalità che il promotore intendere realizzare. Spetta, in conformità a ciò, al Cerimoniere proporre ai responsabili dell'Ente un elenco d'invitati designati congiuntamente in relazione all'evento.
2. Degli invitati è steso un primo elenco alfabetico per annotare le risposte d'adesione ed i dinieghi. Va quindi steso un elenco in ordine gerarchico, che sarà utilizzato per il piazzamento preliminare dei posti, ed un elenco alfabetico finale di coloro che hanno confermato, sul quale sarà aggiunta l'indicazione del posto assegnato a ciascuno. Questo ultimo consentirà agli incaricati di accompagnare l'ospite o di dare indicazione sulla posizione del posto in sala. Nell'antivigilia della cerimonia occorre ottenere, da ciascun invitato che ancora non abbia risposto, conferma certa della presenza o dell'assenza, allo scopo di disporre l'assegnazione dei posti.
3. Nella redazione degli inviti congiunti, gli invitanti sono affiancati sul biglietto d'invito se hanno rango paritario (a sinistra il più importante), altrimenti sono stampati nell'ordine (il secondo per importanza sotto il primo). Nelle lettere con due firmatari o due invitanti quello di maggiore rango firma sulla destra. Gli inviti e le firme plurimi comportano una pari ordinazione secondo il rango. La carica di maggior livello aprirà l'invito.
4. L'invitato deve ricevere l'invito, per le manifestazioni più importanti e per gli incontri conviviali, con un anticipo di 15 – 20 giorni, riducibili ad un minimo di otto giorni. E' quindi scortese inviare gli inviti alla vigilia dell'evento, salvo casi particolari.
5. Non si spedisce un invito più di trenta giorni prima dell'evento. All'invito deve essere allegato il programma.
6. La persona invitata può accogliere o declinare l'invito. In entrambi i casi è tenuta a dare risposta tempestiva all'invitante. Gli inviti ai quali non si è data risposta entro le 48 ore dalla cerimonia, s'intendono non accolti.

ART. 9
LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE

1. Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell'organo invitato in rappresentanza dell'ente o del settore, o della categoria cui appartiene, avrà cura di delegare – in caso d'indisponibilità – un proprio rappresentante.

2. La rappresentanza non è, di norma, ammessa nei pranzi e nei ricevimenti.
3. Non è ammessa neppure nel rendere visita, mentre è ammessa nella restituzione della visita. Della delega deve essere data notizia all'invitante. Il rappresentante prende posto in coda alle autorità dello stesso rango del rappresentato.

ART. 10 LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA

1. Dopo aver dato conferma tempestiva (prima possibile e in ogni caso almeno 48 ore prima) della propria presenza, l'invitato avrà cura di giungere puntualmente alla manifestazione.
2. L'invitato non può attendere un posto a sé riservato se non ha dato tempestiva conferma e se non è puntuale.
3. L'invito è sempre personale. Non è ammesso pertanto di girarlo ad altra persona, come non è ammesso farsi accompagnare nei casi non previsti.

ART. 11 L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

1. Fra due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra (s'intende per chi siede, e in pratica il sinistro per chi guarda dal fronte). Fra tre posti quello d'onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede, ed il terzo è a sinistra. E via proseguendo.
2. Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza la personalità ospitante e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione. Essi parlano anche dal tavolo.
3. In platea siedono gli invitati, compresi gli oratori. Questi parlano dal leggìo o podio, che sarà posto vicino al tavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.

ART. 12 PRECEDENZE TRA I COMUNI E LE PROVINCE

Nelle cerimonie dove intervengono più Sindaci, è preferito il seguente ordine:

- a) Sindaco di Monopoli;
- b) Sindaci delle città capoluogo di regione in ordine alfabetico delle città, con precedenza del Sindaco di Bari;
- c) Sindaci delle città capoluogo di Provincia;
- d) Altri Sindaci in ordine alfabetico dei Comuni;

ART. 13 REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE

1. Se alla cerimonia interviene il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, o Alte cariche dello Stato, a loro va riservata una poltrona centrale della prima fila (se vi è un corridoio centrale la poltrona è sistemata sul corridoio, che rimarrà libero alle spalle dell'autorità intervenuta).

2. Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un'Alta Carica dello Stato il protocollo è curato dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. I Cardinali e Vescovi seguono d'importanza immediatamente il Capo dello Stato.
4. Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato. Tuttavia, la natura della manifestazione o il ruolo particolare di taluno consente una posizione diversa rispetto all'ordine delle precedenze.
5. Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.
6. A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta.
7. Nel caso in cui non si può ricorrere ad alcuna precedenza, si può ricorrere all'ordine alfabetico, che, nel caso di rappresentanti ufficiali d'enti, fa riferimento all'ente.
8. Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo il pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai consorti.
9. Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell'ordine delle precedenze, prendono posto secondo l'ordine d'arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età.
10. Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo, sarà bene disporre i premiati ed i giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati.

ART. 14

LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA

1. La cerimonia non inizia se non quando la personalità di rango più elevato ha raggiunto il suo posto. La personalità giunge per ultima e si congeda per prima.
2. Il numero dei discorsi deve essere fissato nel programma per evitare che chiunque prenda la parola.
3. L'ordine dei discorsi è inverso al rango degli oratori.
4. L'introduzione è del responsabile dell'organizzazione. Segue il saluto delle autorità locali e gli interventi ufficiali.
5. L'oratore, in esordio e in conclusione del proprio discorso, rivolgerà il saluto alla massima o alle massime autorità presenti.
6. Se le funzioni di speaker ufficiale della cerimonia non sono assolte dal promotore della cerimonia, è designato uno speaker fuori campo, che introduce gli oratori.

ART. 15

DURATA DELLA CERIMONIA

1. Qualunque tipo di cerimonia ufficiale deve avere una durata contenuta. Occorrerà, pertanto, fissare oltre il numero complessivo degli interventi, anche il tempo di ciascun discorso e d'ogni altro momento della cerimonia.
2. I tempi andranno imposti agli oratori e agli altri protagonisti.

ART. 16

LE INAUGURAZIONI

1. Le inaugurazioni, le presentazioni di nuovi beni o di prodotti, di nuova creazione, come pure le sagre locali aventi carattere tradizionale o di promozione dei prodotti agricoli, rappresentano un momento solenne, che va organizzato con grande cura.

2. Un'inaugurazione è però anche un momento di festa. Le due componenti: solennità e festosità vanno perciò congiunte con attenzione. Se si tratta di inaugurare un'opera pubblica, va aggiunto anche l'elemento dell'ufficialità.
3. La cerimonia va organizzata sul luogo ove si trova l'opera da inaugurare.
4. L'area interessata deve essere assolutamente sgombra da persone. Ogni elemento deve essere rigorosamente ordinato.
5. La festosità dello scenario sarà curata con bandiere, festoni, coccarde, palloncini o altro.
6. Per l'inaugurazione d'opere pubbliche sarà invitata l'autorità pubblica competente. Eventualmente va prevista dopo i discorsi, la benedizione dell'opera.
7. Durante la benedizione, all'Officiante sarà riservata una posizione avanzata. Gli astanti rimangono in silenzio. Segue infine il taglio del nastro, lo strappo del velo o altra forma di simbolica apertura o scoprimento, che dà il senso del primo accesso o dell'inizio di un'opera. Al termine di tale atto, una banda musicale intona l'Inno Nazionale e poi marcette festose che accompagnano l'inizio della visita.
8. In conclusione della visita, potrà essere offerto un rinfresco.
9. E' infine opportuno che il giorno successivo alla cerimonia, l'invitante faccia giungere alle massime autorità intervenute alla manifestazione un messaggio di ringraziamento.

TITOLO III VISITE UFFICIALI

ART. 17 PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE

1. Il responsabile del cerimoniale deve redigere puntualmente il programma delle visite ufficiali nel Comune, con l'indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.
2. Se l'incontro o gli incontri avvengono nell'ambito di una visita articolata, è d'uopo concepire il programma della visita prevedendo momenti di pausa e se gli ospiti non sono della Città possono essere inseriti momenti turistici.
3. Il programma va concordato preventivamente con gli ospiti.

ART. 18 L'ACCOGLIENZA

1. Gli incontri ufficiali avvengono di solito nella sede ufficiale del Comune o in una sede di rappresentanza.
2. L'ospite è ricevuto dal Sindaco o un suo vicario al portone.
3. Se l'ospite non viene dalla stessa città, il Sindaco invierà all'aeroporto o alla stazione ferroviaria il cerimoniere, per l'accoglienza. Questi porgerà all'ospite il programma della visita e le informazioni utili. Si disporrà, inoltre, l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali.

TITOLO IV SOLENNITA' PUBBLICHE E PRIVATE

ART. 19 I GIORNI FESTIVI

1. Sono giorni festivi quelli stabiliti dagli Organi istituzionali.
2. La giornata del Santo Patrono San Francesco da Paola, e della Protettrice Maria S.S. della Madia, è considerata, localmente, festiva.
 - a) **Storicamente e come tradizione vuole la cerimonia della consegna delle chiavi d'argento della Città al Santo Patrono, avviene in L.go Vescovado.** Il Sindaco all'ora convenuta si riunisce presso il Palazzo di Città, e in corteo con in capo la banda musicale, e il gonfalone si porta in L.go Vescovado dove attenderà l'arrivo del Santo. Dopo aver proceduto alla consegna delle chiavi, la processione, prosegue per la Cattedrale. Durante il Pontificale, il Sindaco offrirà al Santo Patrono un cero a nome della comunità.
Nelle giornate di festa gli uffici pubblici e le scuole restano chiusi.

ART. 20 LE SOLENNITÀ CIVILI

Le solennità civili sono quelle stabilite dagli Organi istituzionali.

ART. 21 LA BANDIERA NAZIONALE

1. La bandiera nazionale, insieme con quell'europea e della Regione Puglia vanno esposte in permanenza, su tutti gli edifici pubblici.
2. All'interno degli uffici pubblici le bandiere di cui al comma precedente devono essere esposte su aste poste a terra, alle spalle e a destra della scrivania del titolare della carica.
3. Le bandiere vanno esposte in buono stato, in posizione confacente e su di esse e sull'asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere d'alcun tipo, sia che è esposta all'interno che all'esterno.
4. Se la bandiera nazionale è esposta insieme con altre ad essa spetta il posto d'onore a destra (se sono due) o al centro (se sono di più). Deve inoltre essere issata per prima ed ammainata per ultima.
5. Quando si riceve un ospite straniero (in forma ufficiale), va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana. Per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.

ART. 22 L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE

Le bandiere di cui al comma 1 dell'art. 21 sono esposte nell'ufficio del Sindaco.

ART. 23
L'IMBANDIERAMENTO CIVILE

Oltre ai casi d'imbandieramento permanente previsti, l'imbandieramento straordinario è stabilito dagli Organi istituzionali.

ART. 24
LO STEMMA MUNICIPALE E IL GONFALONE

1. Il Gonfalone e lo Stemma del Comune sono quelli riconosciuti con Decreto del Capo del Governo el 09.03.1935 e trascritto nel Registro della Consulta Araldica dell'archivio centrale dello Stato il 13 marzo 1935:
 - a) Stemma: di rosso, a tre rose d'argento disposte 2.1. Ornamenti esteriori da Comune;
 - b) Gonfalone: drappo palato 15 di verde e bianco, riccamente ornato di ricami e frangia d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro "Comune di Monopoli". Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto verde con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri di colori nazionali frangiati d'argento.
2. Con D.P.R. del 19.04.1972, Monopoli ha ricevuto il titolo di Città e la Medaglia d'Argento al Merito Civile.
3. Il Gonfalone è esposto nella sala del Sindaco.
4. La Medaglia d'Argento, al Merito Civile, è custodita presso il Comando di Polizia Locale.
5. Le chiavi d'Argento, sono custodite presso il Comando di Polizia Locale.
4. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso salvo autorizzazione condizionata rilasciata, nell'interesse pubblico locale, dalla Giunta Comunale, per mezzo del Sindaco.

ART. 25
LA FASCIA TRICOLORE

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale può delegarne l'uso, tenuto conto anche della celebrazione dei matrimoni civili.
3. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il Sindaco deve essere individuato attraverso questo speciale e solenne distintivo.

ART. 26
L'INNO NAZIONALE

1. Durante l'esecuzione dell'inno nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo in posizione analoga all'attenti militare.
2. Se si vuole manifestare la propria devozione all'inno nazionale ed a ciò che esso simboleggia, potrà essere portata la mano destra sul cuore.

ART. 27
GLI ONORI CIVILI

1. L'Amministrazione Comunale può tributare onori particolari a soggetti o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolando vie e piazze o edifici pubblici o istituti o scuole o erigendo monumenti o affiggendo lapidi commemorative.
2. Le delibere che dispongono onori di tale natura, compatibili con le leggi vigenti in materia, devono essere motivate da ragioni conformi ai valori stabiliti dalla carta costituzionale e ai principi universali di libertà, democrazia e diritto.

ART. 28
IL LIBRO D'ONORE – ALBO DEI DECORATI

1. Alle personalità in visita è chiesta la cortesia di apporre la propria firma sul libro d'onore, prima di lasciare la sede.
2. Il responsabile del cerimoniale ha pertanto cura di custodire ed aggiornare il libro con l'indicazione dei sottoscrittori, l'occasione e la data.
3. Il responsabile del cerimoniale, cura ed aggiorna l'elenco dei cittadini insigniti "nell'Albo dei Decorati".

ART. 29
CASI DI LUTTO

1. In caso di decesso di un ex Sindaco, di uno degli ex Assessori, di un ex Presidente del Consiglio Comunale o di un ex Consigliere Comunale, indipendentemente dall'area politica d'appartenenza, sul portone del Palazzo Comunale, per la durata di 48 ore, è affisso l'avviso di lutto con il nome e cognome del defunto e la carica amministrativa rivestita.
2. In caso di morte di un Amministratore Comunale in carica, il Comune partecipa ai funerali con il gonfalone della Città.

ART. 30
IL LUTTO PUBBLICO

1. Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che coinvolgano tragicamente l'intera collettività o parte di essa, può essere deliberato il lutto pubblico.
2. Le forme di manifestazione del lutto sono graduabili. Devono essere esposte anzitutto le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici e possono essere adattate due strisce di velo nero (obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri ed in quelle esposte all'interno).
Possono essere deliberate in aggiunta, altre forme di manifestazioni come un minuto di raccoglimento nell'assemblea consiliare o nelle riunioni di Giunta municipale.
3. Il lutto cittadino è deliberato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 31
DISPOSIZIONI FINALI

Gli impegni di spesa che attengono alle cerimonie e manifestazioni contemplate dal presente regolamento saranno debitamente assunte, a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di contabilità, con espresso riferimento al o ai rispettivi disposti che precedono, mediante formale determinazione da parte del competente organo amministrativo, sulla base di un congruo preventivo che ne giustifichi gli importi.

ART. 32
PRECISAZIONE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2006 (aggiornato con DPCM 16 aprile 2008) c sulle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche, è parte integrante del presente Regolamento Comunale per il Cerimoniale.



Città di Monopoli

Medaglia d'Argento al Merito Civile

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA CIVICO

(Artt. 1-9)

*Allegato al Regolamento Comunale del Cerimoniale
Approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 29 maggio 2014*

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2- Il gonfalone

Art. 3 - Custodia del gonfalone

Art. 4 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

Art. 7 - Porta gonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Art. 8 - Lo stemma (forma, proporzioni, colori)

Art. 9 - Riproduzione dello stemma

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 3, comma 4, dello Statuto della Città, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma civici.

ART. 2 IL GONFALONE

Il gonfalone della Città, come recita l'art. 4 dello Statuto comunale, è costituito da drappo rettangolare con quindici pali di colore verde e bianco con la scritta "Città di Monopoli" Medaglia d'Argento al Merito Civile (D.M.5624 del 04/05/1972), sotto il quale campeggia lo stemma rosso con tre rose di argento disposte due a uno sormontato da una corona di Città turrita.

ART. 3 CUSTODIA DEL GONFALONE

Il Gonfalone è esposto nella sala del Sindaco.

ART. 4 USO DEL GONFALONE

- 1) Il gonfalone rappresenta la Città di Monopoli nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico, cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
- 2) Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale della Città.
- 3) La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di Sindaci ed Assessori non più in carica.
- 4) Il gonfalone viene sempre esibito con la Medaglia d'Argento al merito civile concesso alla Città.

ART. 5 UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

- 1) La Giunta comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di promozione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
- 2) L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
- 3) Analogamente, la Giunta comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

ART. 6
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'INVIO DEL GONFALONE

- 1) La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali la Città è depositario.

ART. 7
PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

- 1) Il gonfalone dovrà essere portato dall'alfiere, in uniforme, e scortato da due componenti il Corpo di Polizia Locale, in alta uniforme.
- 2) La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune, Consigliere o Assessore, da lui delegato, munito di fascia tricolore.
- 3) Nelle cerimonie civili e patriottiche e in tutte le manifestazioni ufficiali che si svolgono, il gonfalone, viene esibito con la Medaglia d'argento al Merito Civile e con le eventuali altre decorazioni di cui può fregiarsi, deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
- 4) Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone cittadino.
- 5) Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
- 6) Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

ART. 8
LO STEMMA (forma, proporzioni, colori)



- 1) La Città ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso nel 1935 dal Capo del Governo.
- 2) Ferma restando la descrizione "araldica" di cui al precedente punto 1, da un punto di vista strettamente grafico, lo stemma della Città di Monopoli così si presenta: *Corona di Città turrata formata da un cerchio giallo-oro aperto da cinque posterle con due cordonature a muro sui margini, sostenente cinque torri riunite da cortine di muro, il tutto giallo-oro, murato di nero e foderato di rosso. Tale corona sormonta uno scudo sannitico di colore rosso con 3 rose di color argento disposte 2.1.*
- 3) le proporzioni dello stemma, fatto pari a 1 (uno) il modulo base, sono le seguenti:
 - CORONA: larghezza alla base 5 (cinque); larghezza alla sommità (distanza tra i merli esterni delle torri esterne) 8 (otto); altezza, dalla sommità della torre centrale al bordo inferiore del cerchio, 4 (quattro);
 - SCUDO: larghezza 7 (sette); altezza (dalla linea superiore alla punta) 9 (nove); inizio curvature (a scendere verso la punta) a partire dall'inizio del modulo n. 6 (sei)

Il tutto come meglio rappresentato nel disegno qui di seguito riprodotto e, più dettagliatamente, nell'Allegato n. 1:


ART. 9
RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

1. Lo stemma della Città, secondo la forma, le proporzioni ed i colori fissati al precedente art. 8, viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - a. sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - b. sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - c. sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrociniate dal Comune;
 - d. sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrociniate dal Comune;
 - e. sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - f. sugli automezzi comunali;
 - g. sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - h. sul sito internet del Comune;
 - i. su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma civico da parte di altri soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta, quando ne ravvisi l'opportunità e la convenienza.
3. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di farne buon uso.
4. Qualorasi ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocare l'autorizzazione all'uso.
5. L'uso non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.
6. Ogni riproduzione dello stemma dovrà essere conforme alla forma, alle proporzioni e, in caso di riproduzione a colori, a quelli riportati nel precedente art. 8.2.

LO SCUDO



ALLEGATI



REGNO D'ITALIA

*Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato*

*Veduta la domanda del Comune di Monopoli
diretta ad ottenere il riconoscimento della stemma e del
gonfalon comunale e la iscrizione del Comune stesso
nel Libro Araldico degli Enti Morali;*

Veduti gli atti presentati a corredo di questa domanda;

*Vedute il Commissario del Re presso la Consulta
Araldica, nelle sue conclusioni;*

Veduta la Giunta Permanente Araldica;

*Veduti gli articoli 6 e 11 dell'Ordinamento dello
Stato e Istituzione Italiane approvati con R. Decreto del
gennaio 1929 n. 1.011;*

Saremo sempre presentati diritti di terzi interessati;

Decreta:

*Al Spettare al Comune di Monopoli, in
provincia di Bari, il diritto di fare uso della stemma*

e del gonfalone miniati sui fogli qui uniti e descritti
come appresso:

Stemma: Di rosso a tre rose d'argento disposte
2-1; col Capo del Littorio. Ornamenti esteriori del
Comune

Gonfalone: Drappo palato (15) di verde e di
bianco, riccamente ornato di ricami e frangia
d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con
l'iscrizione intesa in oro: "COMUNE DI NOVOPOLI."

Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati.
La asta verticale sarà ricoperta di velluto verde con
buclette argentate poste a spirale. Nella spaccia
sarà rappresentata la stemma del Comune, sul
gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolora-
ti dai colori nazionali frangiati d'argento

Per Doversi prendere nota del presente provvedimento
nel Libro Araldico degli Enti Morali

Roma, addì 3 marzo 1935. XIII

Il Capo del Governo


Trascritto nei registri della Consulta Araldica
oggi sedici marzo mille novecento e novantaquattro. XIII

Il Cancelliere
della Consulta Araldica
Munizosi

N^o 5624



IL MINISTRO
— SEGRETARIO DI STATO —
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1972
con cui fu conferita a 1

Confalone della Città di MONOPOLI (Bari) -
la medaglia d' ARGENTO al merito civile con la seguente
motivazione:


"In occasione di un violentissimo incendio, sviluppatosi improvvisa-
mente su una motonave passeggeri in prossimità della costa, la popo-
lazione della Città di Monopoli, con altissimo spirito di civismo e
di sensibile solidarietà umana, che suscitava il commosso riconosci-
mento di autorità italiane e straniere, si prodigava nel recar soc-
corso e nell'assistere, per più giorni, amorevolmente i numerosissimi
naufraghi". (agosto/settembre 1971) -

Relascia il presente brevetto a documento della attenta
onorifica ricompensa della quale sarà dato annunzio nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1972

Il Ministro

Romano Prodi



PERGAMENA PER TRIBUTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio del Cerimoniale di Stato

Festività e giornate nazionali

I giorni festivi

Sono stabiliti per legge. Ad essi si aggiunge la festività locale del Santo patrono e, nella prima domenica di novembre, la festa dell'unità nazionale.

Data	Celebrazione
Tutte le domeniche	---
1 gennaio	Capodanno
6 gennaio	Epifania
25 aprile	Liberazione dal nazifascismo (1945)
Lunedì di Pasqua	---
1 maggio	Festa del lavoro
2 giugno	Festa della Repubblica
15 agosto	Assunzione di Maria
1 novembre	Ognissanti
8 dicembre	Immacolata Concezione
25 dicembre	Natale di Gesù
26 Dicembre	Santo Stefano

Le solennità civili

Imbandieramento degli edifici pubblici, non sono considerate giornate festive.

Data	Celebrazione
10 febbraio	Giorno del ricordo degli istriani, fiumani e dalmati
11 febbraio	Patti lateranensi
28 settembre	Insurrezione popolare di Napoli contro i nazifascisti
4 ottobre	San Francesco e Santa Caterina, patroni d'Italia
12 novembre	Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

12 novembre

Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

Le giornate celebrative nazionali e internazionali

Non sono considerate giornate festive.

Gli organi pubblici organizzano eventi collegati alla circostanza che si intende celebrare.

Data	Celebrazione
7 gennaio	Giornata nazionale della Bandiera
27 gennaio	Giornata della Memoria (abbattimento dei cancelli di Auschwitz)
9 febbraio	Giornata nazionale degli stati vegetativi
21 febbraio	Giornata nazionale del Braille
11 marzo	Giornata europea in ricordo delle vittime del terrorismo
1 ^a domenica di Primavera	Giornata della prevenzione oncologica
24 marzo	Giornata nazionale per la promozione della lettura
27 marzo	Giornata nazionale del Teatro
4 aprile	Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale
Fissata dal Ministro per la Salute nel periodo dal 21 marzo al 31 maggio	Giornata per la donazione degli organi
1 ^a domenica di maggio	Giornata nazionale dell'epilessia
5 maggio	Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografica
9 maggio	Giornata d'Europa
9 maggio	Giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice
3 ^a domenica di maggio	Giornata nazionale della musica popolare
Ultima domenica di maggio	Giornata nazionale del sollievo
1 ^a domenica di giugno	Giornata nazionale dello Sport
Ultima domenica di maggio o 1 ^a domenica di giugno	Giornata nazionale per la donazione del sangue
1 ^a domenica di Giugno o 2 ^a se la prima cade il 2 giugno	Giornata nazionale del malato oncologico
2 ^o martedì di giugno	Giornata nazionale dell'innovazione
8 agosto	Giornata nazionale del Sacrificio del lavoro italiano nel mondo
4 ottobre	Giornata della pace della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse
1 ^a domenica di ottobre	Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche
2 ^a domenica di ottobre	Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro
12 ottobre	Giornata nazionale di Cristoforo Colombo
24 ottobre	Giornata dell'Onu
9 novembre	Giornata della libertà in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino

Il Ministero P.I. individua la data
d'intesa con la Conferenza dei Pres. Giornata nazionale della Scuola
delle Regioni e delle Prov.Autonome

17 marzo 2011 - 150 anni dell'Unità d'Italia

Il 17 marzo 2011 l'Italia compie 150 anni. Per festeggiare l'anniversario, tale data è stata dichiarata festa nazionale ([art.7 bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100](#)). Con [decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5](#) è stata assicurata la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini alle celebrazioni del 17 marzo, confermando che la giornata sarà festiva a tutti gli effetti previsti dalla legge. I maggiori oneri per Stato e imprese private che ne deriveranno saranno coperti trasferendo gli effetti economici della festa del 4 novembre a quella del 17 marzo.

17 marzo - "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera"

Con la [legge 23 novembre 2012, n. 222](#) è stata istituita la "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera" da celebrarsi il 17 marzo di ogni anno, nel giorno della proclamazione nel 1861 dell'Unità d'Italia.

In questa data, oltre alla deposizione all'Altare della Patria e all'imbandieramento civile, sono previste ulteriori celebrazioni in tutt'Italia, descritte nella circolare UCE 0002266 del 28 marzo 2013 ([La circolare](#)).

La "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera" non è da considerare giornata festiva e non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici.

Circolari del Cerimoniale di Stato

- [Circ. del 26/01/2011 - Imbandieramento degli edifici](#)
- [Circ. del 07/03/2011 - Cerimonia dell'alzabandiera e imbandieramento degli edifici](#)
- [Circ. del 07/03/2011 - Circolare programmi e attività culturali](#)



Inno nazionale

L'Inno rappresenta, insieme al Tricolore e al Presidente della Repubblica, uno dei tre simboli dell'unità nazionale. [Goffredo Mameli](#) scrisse l'inno il 10 settembre 1847, intitolandolo "Il canto degli Italiani". Il testo fu musicato da [Michele Novaro](#) il 24 novembre dello stesso anno. Cantato per la prima volta a Genova durante una festa popolare, fu subito proibito dalla polizia, ma dopo i moti del 1848 fu suonato e cantato dalle bande musicali e dai soldati partenti per la guerra di Lombardia. In breve, divenne il canto più amato del Risorgimento italiano e degli anni successivi all'unificazione. Il Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1946, presieduto da Alcide De Gasperi, acconsentì all'uso dell'inno di Mameli come inno nazionale della Repubblica Italiana. Questo il testo del comunicato stampa che annunciava il provvedimento: "(...) *Su proposta del Ministro della Guerra si è stabilito che il giuramento delle Forze Armate alla Repubblica e al suo Capo si effettui il 4 novembre p.v. e che, provvisoriamente, si adotti come inno nazionale l'inno di Mameli*". Negli eventi ufficiali vengono eseguite solo le prime due strofe di otto versi, per una durata di circa un minuto.

FRATELLI D'ITALIA **di Goffredo Mameli** **musicata da Michele Novaro**

Testo integrale

<p>Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta; dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma ché schiava di Roma Iddio la credò.</p> <p>Stringiamci a coorte! Siam pronti alla morte; Siam pronti alla morte; Italia chiamò.</p> <p>Noi fummo da secoli calpesti, derisi perché non siam popolo, perché siam divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme: di fonderci insieme già l'ora suonò.</p> <p>Stringiamci a coorte! Siam pronti alla morte; Siam pronti alla morte; Italia chiamò.</p> <p>Uniamoci, amiamoci; l'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio uniti, per Dio, chi vincer ci può?</p> <p>1</p>	<p>Stringiamci a coorte! Siam pronti alla morte; Siam pronti alla morte; Italia chiamò</p> <p>Dall'Alpe a Sicilia dovunque è Legnano; ogn'uom di Ferruccio ha il core e la mano; I bimbi d'Italia si chiaman Balilla; il suon d'ogni squilla i Vespri suonò.</p> <p>Stringiamci a coorte! Siam pronti alla morte; Siam pronti alla morte; Italia chiamò.</p> <p>Son giunchi che piegano le spade vendute; già l'aquila d'Austria le penne ha perdute. Il sangue d'Italia e il sangue Polacco bevè col Cosacco, ma il cor le bruciò.</p> <p>Stringiamci a coorte! Siam pronti alla morte; Siam pronti alla morte; Italia chiamò.</p> <p>2</p>
---	--

La Bandiera

Il tricolore italiano

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni (art. 12 della Costituzione).

I “codici pantone” del tricolore italiano sono i seguenti:

- Verde: 17-6153
- Bianco: 11-0601
- Rosso: 18-1662

Orientativamente le dimensioni ordinarie delle bandiere sono le seguenti:

- per esterno cm 300x200 oppure cm. 450x300 (asta da balcone m 4, asta da terra m 8),
- per interno cm 150x100 (asta da interno cm 250).

Dove si espongono le bandiere

Decoro nell'esposizione delle bandiere

Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle norme sulla esposizione delle bandiere.

Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.

L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

(Artt. 9-12 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici)

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno delle sedi centrali dei seguenti organismi pubblici: organi costituzionali e di rilievo costituzionale; la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito; i Ministeri; i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione di riunioni; gli uffici giudiziari; le scuole e le università statali.

Vengono inoltre esposte: all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province (ove previsti); all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici.

La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Le bandiere vengono ancora esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni nelle seguenti giornate: 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale); 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite; in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

(tratto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 - Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea - e dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici)

Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici

All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici: dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato; dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale; dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti; dei dirigenti degli uffici giudiziari; dei capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero.

Negli stessi luoghi si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.

Come si espongono le bandiere

1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.
2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.
3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.


(Art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. - Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici)

Come si espongono le bandiere (schemi)

Di seguito alcuni schemi di esposizione della bandiera italiana.

Legenda: **O** = Ospite; **RPC** = Regione, Provincia, Comune

Quotidianamente su sedi statali




La bandiera italiana assume la prima posizione a destra (a sinistra per chi guarda) con accanto la bandiera europea

Alla presenza di un ospite straniero su sedi statali



Il tricolore è al centro, mentre la prima posizione a destra viene occupata dalla bandiera ospite per ragioni di cortesia se l'autorità che viene in visita ha rango pari o superiore rispetto al padrone di casa.

Alla presenza di un ospite straniero appartenente all'Unione Europea su sedi statali



La bandiera italiana cede la posizione centrale alla bandiera europea e la bandiera ospite occupa la prima posizione a destra.

Quotidianamente su sedi Regionali, Provinciali, Comunali



Le bandiere, i vessilli e i gonfaloni tradizionali delle Regioni, delle province e dei Comuni devono affiancare la bandiera della Repubblica. Avremo quindi a destra la bandiera europea, quella italiana al centro e a sinistra la bandiera della Regione/Provincia/Comune.

In presenza di quattro pennoni su sedi Regionali, Provinciali, Comunali






Esposizione quotidiana nelle sedi di Comuni e Province appartenenti a Regioni che prevedono l'esposizione della propria bandiera in tutti gli edifici pubblici nel territorio regionale: in questo caso avremo la bandiera regionale in prima posizione a destra, a seguire quella italiana, quella europea e, in ultimo, quella provinciale/comunale.

Alla presenza di un ospite straniero su sedi Regionali, Provinciali, Comunali



In occasione di una visita di un ospite straniero di rango superiore o pari a quello dell'ospitante, per ragioni di cortesia e per consuetudine internazionale, nel periodo strettamente connesso alla durata della visita la bandiera nazionale cede la posizione d'onore all'ospite, che sarà quindi collocato tra la bandiera europea e quella italiana. Se il rango dell'ospite è inferiore, le posizioni della bandiera italiana e di quella ospite si invertono. La bandiera di Regione/Provincia/Comune è comunque in quarta posizione.

Disposizioni bandiere edifici pubblici



FONTI NORMATIVE

Bandiere

[Costituzione](#)

Art.12 sul tricolore italiano

[Legge 5 febbraio 1998, n. 22](#)

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

[Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121](#)

Regolamento del governo sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

[Circolare del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011](#)

150 anni dell'Unità d'Italia - Decoro delle bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici

Festività e solennità

[Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2001](#)

Festività nazionali

[Legge 27 maggio 1949, n. 260](#)

Disposizioni in materia di ricorrenze festive

[Legge 4 marzo 1958, n. 132, così come modificata dalla Legge 10 febbraio 2005, n. 24](#)

Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena

[Legge 5 marzo 1977, n. 54](#)

Disposizioni in materia di giorni festivi

[Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792](#)

Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121

[Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395](#)

Art.4, comma 8 sul Santo Patrono

[Legge 31 dicembre 1996, n. 671](#)

Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale

[Legge 20 luglio 2000, n. 211](#)

Istituzione del «Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti

[Legge 20 novembre 2000, n. 336](#)

Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica

[Legge 31 luglio 2002, n. 186](#)

Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

[Legge 30 marzo 2004, n. 92](#)

Istituzione del «Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati

Ordine delle precedenze

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006, così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008](#)

Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche

[Ordine protocollare dei Ministeri del Governo Monti](#)

Nomina di nuovi Ministri. Aggiornamento del relativo Ordine protocollare.

Esequie di Stato

[Legge 7 febbraio 1987, n. 36](#)

Disciplina delle esequie di Stato

[Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, n. UCE/3.3.13/1/5654](#)

Le esequie di Stato

